



TRIBUNALE DI ROVIGO

Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del **TRIBUNALE DI ROVIGO**

Dott. ssa Nicoletta Stefanutti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

... nata il ... in ... , residente a ...
in via ... , elettivamente
domiciliata c/o lo studio dell'avv Ballo del foro di Rovigo.

Libero assente

I M P U T A T A

V. Foglio allegato.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dott.ssa Marika Imbimbo
VPO delegato.

Difensore di fiducia avv Gianluca Ballo del foro di Rovigo. presente
PC. rappresentato e difeso dall'avv. ... del
foro di Rovigo.

Sent. N. 12021

N. 119 R.G.

N. 11/18
R.G.N.R.

N. Reg. Es.

Art. n.
del Campione Penale

Fatta scheda

Il

Il Cancelliere

SENTENZA

in data 13.12.2021

Depositata in cancelleria

11 - 4 MAR 2022

Il Cancelliere

Il funzionario giudiziario
Dr. Francesco Rinaudo

Data d'irrevocabilità

Trasmesso estratto
esecutivo in data

[Handwritten signature]

Conclusioni delle parti:

Il PM. chiede la condanna dell'imputata alla pena di anni 2 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche, ritenute concedibili ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Il difensore della Parte Civile dimette conclusioni scritte alle quali si riporta.

Il difensore dell'imputato dimette memoria difensiva e nechiede l'assoluzione ex art 530 comma 1°, in subordine ex art 530 comma 2°.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a loop and a horizontal stroke.

IMPUTATA

del delitto p. e p. dall'art. 368 cp, perché con denuncia querela presentata in data 5.4.2017 presso il Comando Stazione CC di Rovigo e successive integrazioni, incolpava il compagno del delitto di maltrattamenti. aggravato dall'aver commesso il fatto alla presenza della figlia minore, e segnatamente:

- di avere proferito frasi ingiuriose e minacciose, anche di morte quali *"handicappata, esaurita, devi andare a curarti in psichiatria, sei una puttana, pezzo di merda, pezzente, zingara, se non fossi stata la mamma di mia figlia ti avrei già ucciso"*; *"sei esaurita, fatti curare, sei una deficiente e pezzente"*; anche per mezzo del telefono cellulare con numerosi messaggi e telefonate;
 - di averla aggredita fisicamente stringendole le mani al collo, cagionandole delle ecchimosi;
 - di averle negato il necessario contributo al mantenimento della compagna e della figlia minore;
 - di creare un clima di paura e sopraffazione, tanto da cagionarle un grave stato di malessere e prostrazione, che sfociava in un episodio di autolesionismo; così determinando la falsa incolpazione a carico di che sapeva innocente, essendo emerso che la donna, dopo la nascita della figlia, era stanca della quotidianità e pretendeva un riconoscimento economico e "garanzie" quale il matrimonio dal compagno.
- Commesso in Rovigo dal 5.4.2017



FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio del 13.3.2019] veniva citata davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del delitto di calunnia ai danni dell'ex compagno e padre della figlia , , compiutamente descritto nel capo d'imputazione riportato in epigrafe.

Fin dall'udienza preliminare si costituiva parte civile

L'istruttoria consisteva nell'esame della parte civile , ,

nonché in produzioni di documenti e atti del procedimento per maltrattamenti instaurato a seguito della querela sporta da nei confronti di per il delitto di maltrattamenti, conclusosi con un provvedimento di archiviazione.

I difensori dell'imputata e della parte civile depositavano memorie ex art. 121 c.p.p. in vista dell'udienza di discussione.

All'udienza del 13.12.2021 le parti discutevano e concludevano come da separato verbale.

§ § §

All'esito dell'articolata e addirittura sovrabbondante istruttoria espletata non può pervenirsi ad una sentenza di condanna nei confronti dell'imputata per il reato a lei ascritti, non risultando compiutamente dimostrata la sussistenza del delitto di calunnia né sotto il profilo oggettivo né soggettivo.

La denuncia in ipotesi accusatoria di carattere calunnioso è stata sporta dalla in data 5.4.2017 e addebita all'ex compagno nonché padre della figlioletta una serie di condotte riportate nell'odierno capo di imputazione:

-

RS

Già si è detto che il procedimento penale per il reato di maltrattamenti a carico del originato dalla predetta querela è stato archiviato dal GIP (cfr. provvedimento dr.ssa Martinelli 13.6.2017 in atti) per *“contraddittorietà degli elementi raccolti in sede di indagine che danno conto del precario stato emotivo e psicologico della donna e di un rapporto conflittuale tra le parti in particolare in relazione alla gestione della figlia minore”*.

Siffatta valutazione del GIP può essere sostanzialmente condivisa all'esito dell'istruttoria svolta, quanto al giudizio di non compiuta dimostrazione delle condotte aggressive descritte in querela da [] e attribuite a [] e del loro carattere maltrattante.

E' emersa infatti una forte conflittualità tra i due ex compagni e, come peraltro accade in casi di violenza endofamiliare, non sono stati raccolti elementi solidi di riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, nel caso di specie particolarmente fragili perché provenienti da persona che ha rivelato un precario equilibrio emotivo e psicologico (cfr. gesto dimostrativo di tagliarsi le vene, presa in carico del CIM, esame del teste dr. []).

La mancata, compiuta dimostrazione con il canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio delle condotte maltrattanti denunciate non implica di per sé, tuttavia, la prova della natura calunniosa della stessa denuncia.

Innanzitutto l'istruttoria non ha dimostrato l'inesistenza, in punto di fatto, delle condotte mortificanti, minacciose e financo fisicamente violente descritte da [] in querela.

Non è dirimente, infatti, la circostanza che non ci siano stati testimoni in grado di confermare tali vicende, atteso che si sarebbe trattato di agiti posti in essere in ambiente domestico cui avrebbe assistito come unica testimone la figlioletta [] di pochi anni.

Per contro l'atteggiamento di [] incline all'ingiuria e alla mortificazione della compagna e l'impiego di espressioni minacciose anche forti risulta comprovato dal tenore delle registrazioni di conversazioni allegate dalla [] alla querela: alla donna l'imputato si rivolge abitualmente appellandola come “schifosa”, “handicappata”, “zingara che non fa un cazzo tutto il giorno”, “infame”, “bastarda”, “pezzente”, la minaccia con frasi quali “quando ci

sarà l'udienza ti cagherai addosso", "paghi tutto quello che stai facendo", "di tutto risponderai", "cagherai sangue, io ti dico che cagherai sangue per quello che stai facendo".

Tali conversazioni telefoniche, registrate dall'imputata e trascritte dal Luogotenente dimostrano peraltro anche la veridicità quantomeno di alcune delle affermazioni contenute nella querela sporta da [redacted] in relazione allo scarso contributo economico fornito dal [redacted] alla donna e alla figlioletta, che vivevano grazie all'aiuto della madre dell'odierna imputata, ma anche l'abitudine di [redacted] di pretendere di vedere la figlioletta in tenerissima età ad ore tarde (dopo le 21.30) quando la bimba era ormai a letto, ricevendo per tale ragione il diniego della donna alla visita.

Altro profilo di veridicità delle accuse contenute nella querela riscontrato dall'istruttoria è costituito dall'elevato numero di telefonate e messaggi inviati da [redacted] alla [redacted] negli ultimi giorni di marzo e nei primi giorni di aprile 2017 (anche oltre una cinquantina nell'arco di poche ore, come ha riferito il Luogotenente [redacted]).

[redacted] si è poi rivelato un testimone assai poco attendibile proprio sotto i profili considerati, avendo ripetutamente affermato di aver sempre mantenuto la calma anche nei momenti di litigio e di non aver l'abitudine di offendere nè denigrare la compagna, di aver sempre provveduto economicamente al mantenimento della bambina e all'andamento del ménage familiare (emerge invece documentalmente che i bonifici effettuati mensilmente per il mantenimento della figlia sono tutti successivi all'aprile 2017, data della querela di [redacted]) e di aver ricevuto dalla compagna ingiustificati dinieghi quando voleva vedere la figlia, omettendo la circostanza che cercava la bambina dopo che la stessa era già andata a letto.

Né si può ritenere, come vorrebbe la difesa della parte civile, che le accuse avanzate dall'imputata nella querela incriminata siano false solo perché nel corso dell'incontro tra l'imputata e la parte civile avvenuto il 04/03/2017 presso lo studio dell'avvocato [redacted]

[redacted], alla presenza di quest'ultima, [redacted] non abbia mai rivendicato di essere stata oggetto di maltrattamenti.



- 22 -

esagerazione rispetto a condotte effettivamente tenute, magari di portata meno grave rispetto a quanto denunciato.

Ciò posto sotto il profilo oggettivo, difetta la prova della sussistenza anche dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia.

I testimoni dr. _____, psicologo che ebbe in cura per diversi mesi l'imputata nel periodo precedente e successivo alla proposizione della querela, e il Luogotenente _____, che raccolse la querela per maltrattamenti dell'odierna imputata, hanno riferito di aver visto una donna sinceramente molto preoccupata, provata, preda di uno stato di profonda prostrazione, reattivo rispetto alla situazione di particolare stress cui era sottoposta e che lo psicologo dr.

_____ ha individuato nell'atteggiamento verbalmente violento e svalutativo abitualmente tenuto dal compagno nei suoi confronti (cfr. esami _____ e _____ udienza del 1.12.2021).

Il dr. _____, oltre a confermare che la _____ viveva il rapporto con _____ come stressante e squalificante, ha direttamente testimoniato l'atteggiamento aggressivo e prevaricatore dell'odierna parte civile, tanto che il professionista per tale ragione si è visto costretto ad allontanarlo dal suo studio durante un colloquio con la coppia (cfr. esame _____).

In definitiva deve prendersi atto che l'istruttoria non ha convincentemente dimostrato la sussistenza dell'elemento oggettivo né di quello soggettivo del delitto di calunnia contestato all'imputata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 co II c.p.p.

assolve l'imputata dal reato ascrittele perché il fatto non sussiste.

Motivi in giorni 90

Rovigo 13/12/2021

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ROVIGO
OGGI - 4 MAR 2022
Il funzionario giudiziario
Dr. Francesco Rinaudo

Il Giudice
Dott. a. l. Solemi
Dott. a. l. Solemi

- 5 -